

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1408

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALFONZI, PALERMO, VANO, SODANO,  
ALLOCCA, BONADONNA, GAGLIARDI, NARDINI e  
ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2007

Misure a sostegno del trasporto sostenibile nelle aree urbane ed agevolazioni fiscali per favorire l’emissione di buoni, *ticket* e *voucher* per l’acquisto di titoli di viaggio di trasporto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende promuovere il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane attraverso il sostegno all'adozione di azioni positive tendenti a disincentivare l'uso del mezzo di trasporto privato individuale negli spostamenti casa-lavoro.

L'Italia e l'Europa sono impegnate nel severo obiettivo della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per tenere fede ai principi del Protocollo di Kyoto, ed è chiaro come il trasporto (e la mobilità urbana al suo interno) rappresenta il settore che più di ogni altro ha registrato una crescita fortissima delle emissioni. Si pone, quindi, l'urgenza di adottare una politica finalizzata all'incentivazione del trasporto pubblico per il pendolarismo, partendo, innanzitutto, da un intervento sistematico nei posti di lavoro, con una interlocuzione con milioni di soggetti.

Lo sviluppo di agevolazioni fiscali per le azioni a favore della mobilità sostenibile, a partire dall'adozione su scala nazionale di *ticket*, *voucher* o buoni trasporto, rappresenterebbe un riferimento importante per la legislazione in materia.

Le erogazioni di contributi da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti anche attraverso *ticket* o buoni trasporto per l'acquisto di titoli di viaggio dei servizi di trasporto collettivo e di mezzi pubblici, tramite l'erogazione di contributi per il funzionamento di equipaggi di *car pooling*, nonché per l'utilizzo del *car sharing*, vengono considerati a tutti gli effetti corrispondenti alle prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici, come indicato dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917; in questo modo non concorrerebbero a formare il reddito.

Conseguentemente, l'articolo 51, comma 2, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi viene integrato, specificando che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, i contributi versati per l'erogazione di *ticket*, *voucher* o buoni trasporto, ovvero per il funzionamento di equipaggi di *car pooling* o per l'utilizzo di *car sharing*.

Le disposizioni introdotte con il presente disegno di legge favoriscono l'impegno dei datori di lavoro, pubblici e privati (anche sulla base delle nuove sensibilità riferite agli impegni derivanti da una volontà di praticare azioni concrete riferibili alla responsabilità sociale delle imprese) sia verso i propri dipendenti, nei confronti del territorio e delle comunità nel cui ambito si svolge l'attività, al fine di incentivare l'uso dei mezzi collettivi di trasporto e quindi di diminuire l'impatto del mezzo privato e personale di trasporto.

Il ricorso ai *ticket*, *voucher* o buoni trasporto semplifica l'impegno operativo del datore di lavoro che in tal modo non deve provvedere a gestire in proprio il servizio di trasporto collettivo dei propri dipendenti, né deve praticare complicati accordi con il sistema del trasporto pubblico locale, lasciando invece al singolo lavoratore la valutazione del migliore utilizzo del titolo di acquisto di servizi di trasporto, anche secondo le specifiche necessità e bisogni che possono variare nel tempo per le più diverse situazioni personali, familiari e professionali.

Allo stesso tempo la certezza dei costi riferiti ai valori netti dei *ticket*, *voucher* o buoni erogati, cioè non sottoposti né all'aggravio degli oneri sociali e né degli oneri

del reddito differito, consentono anche al piccolo datore di lavoro di poter disporre dell'erogazione dei *ticket* o buoni trasporto a favore dei propri dipendenti in una grande operazione di rilancio del trasporto collettivo soprattutto negli spostamenti casa - lavoro, casa-scuola-lavoro.

La considerazione della facilità di utilizzo, anche da parte delle piccole e piccolissime unità lavorative, si rafforza nella considerazione che anche il valore unitario dei *ticket* o buoni trasporto è liberamente definito dal singolo datore di lavoro che può iniziare dalla partecipazione minimale alle spese che il proprio dipendente sostiene per recarsi al lavoro, fino ai valori mediamente corrispondenti alla spesa effettiva sostenuta dai propri dipendenti nell'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Tale disposizione, rendendo disponibile l'accesso a titoli di trasporto pubblico, rafforza l'uso del mezzo pubblico da parte di coloro che già ne fanno uso e crea uno stimolo aggiuntivo per cambiare le abitudini di chi fa ricorso al proprio mezzo privato, pur avendo la disponibilità dell'accesso ai mezzi di trasporto locale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce le finalità generali volte ad un miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane.

L'articolo 2 stabilisce (con la modifica dell'articolo 51, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, testo unico delle imposte su redditi) che per i datori di lavoro, pubblici o privati che adottino azioni positive per fornire ai cosiddetti spostamenti

casa - lavoro dei propri dipendenti misure di sostegno mediante l'erogazione di contributi per l'acquisto di titoli di viaggio dei servizi di trasporto collettivo e dei mezzi pubblici, anche per mezzo di buoni, *voucher* o *ticket* trasporto nonché tramite l'erogazione di contributi per il funzionamento di equipaggi di *car pooling* e per l'utilizzo del *car sharing*, viene applicata l'esenzione fiscale. Tali contributi non concorrano a formare il reddito.

L'articolo 3 stabilisce che le imprese e gli enti pubblici, nell'ambito del piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente da imprese ed enti pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998, diano conto delle misure adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.

L'articolo 4 prevede un rifinanziamento del decreto dirigenziale del Ministero dell'ambiente 22 dicembre 2000 volto alla realizzazione di politiche integrate per la mobilità sostenibile.

L'articolo 5 individua le risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, valutate in 55 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009; a tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Finalità generali)*

1. Il presente disegno di legge promuove il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane attraverso il sostegno all'adozione di azioni positive tendenti a disincentivare l'uso del mezzo di trasporto privato individuale negli spostamenti casa-lavoro.

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, in relazione al trattamento fiscale dei buoni per l'acquisto di titoli di viaggio di trasporto pubblico)*

1. Al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, l'erogazione di contributi, da parte del datore di lavoro, ai propri dipendenti, per l'acquisto di titoli di viaggio dei servizi di trasporto collettivo e dei mezzi pubblici, realizzata anche attraverso l'impiego di buoni, *voucher* o *ticket*; l'erogazione di contributi per il funzionamento di equipaggi di *car pooling*; l'erogazione di contributi per l'utilizzo del *car sharing*».

## Art. 3.

*(Aggiornamento del piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente di imprese ed enti pubblici)*

1. Nell'ambito del piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente da imprese ed enti pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, si provvede a dare conto delle misure adottate in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della presente legge.

## Art. 4.

*(Rifinanziamento di interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane)*

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto dirigenziale del Ministero dell'ambiente 22 dicembre 2000, recante il finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per la tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio e del mare.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 55 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



